

**CONVENZIONE UNICA
DI TIROCINIO FORMATIVO**

TRA

Università degli Studi di Parma con sede in Parma, via Università n. 12, codice fiscale I.T. 00308780345, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore prof. Paolo Andrei, nato a PARMA (PR) il 10 ottobre 1962, o da suo Delegato alla firma **DA CHIEDERE AD UNIPR**

E

Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. con sede a Padova, in via Gattamelata n. 64, codice fiscale/P.IVA 04074560287, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Direttore generale Dott.ssa Patrizia Benini, nata ad Arco (TN) il 10/06/1959.

PREMESSO CHE

- la legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- la Legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- il tirocinio ha natura formativa in quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, e può essere riconosciuto in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU);
- le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il soggetto ospitante si impegna, d'intesa con l'Università degli Studi di Parma, ad accogliere presso le proprie strutture, a seconda della relativa capacità ricettiva un numero limitato di studenti in tirocinio di formazione, ad eccezione degli studenti iscritti a corsi di studio delle Professioni Medico Sanitarie e corsi di laurea magistrale delle classi LM-41 Medicina e Chirurgia e LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria, in quanto regolamentati da specifiche convenzioni.

La presente convenzione è applicabile anche ai tirocini relativi a Master delle Professioni Sanitarie e altre professioni, nonché tirocini per tesi di laurea e di laurea magistrale.

Art. 2

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo. Il tutore avrà il compito di concordare con il soggetto ospitante obiettivi, tempi, modalità dell'esperienza di tirocinio e di seguire e

verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti tenendo periodici contatti con il responsabile del soggetto ospitante previamente individuato all'interno dello stesso.

Art. 3

Per ogni singolo tirocinio viene predisposto un Progetto Formativo, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutore universitario, di cui all'articolo 2, e di quello del soggetto ospitante, di cui all'articolo 6, secondo capoverso;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- le strutture del soggetto ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio, è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte dell'Università e del Soggetto Ospitante, nonché del tirocinante per presa visione ed accettazione.

In presenza di giustificati motivi e previa comunicazione scritta al tirocinante, ciascuna delle Parti potrà unilateralmente interrompere lo svolgimento del tirocinio, fornendone comunicazione scritta anche all'altra Parte.

Art. 4.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al successivo art. 8;
- osservare le norme contenute nel codice di comportamento dell'Istituto Oncologico Veneto reperibile sul sito istituzionale www.ioveneto.it al link <https://www.ioveneto.it/wp-content/uploads/2021/01/Codice-di-comportamento-aggiornamento-2018.pdf>;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività svolte all'interno dell'Istituto Oncologico Veneto acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con il soggetto ospitante.

Nei casi di tirocinanti che ricoprano anche il ruolo di dipendenti dell'Istituto Oncologico Veneto, ancorché a tempo determinato o in aspettativa, il Direttore/Responsabile della struttura di svolgimento del tirocinio assieme al Direttore dell'Unità Operativa presso cui è incardinato il dipendente-tirocinante avalleranno le attività previste dal piano di studi in modo tale da conciliare l'attività lavorativa con l'attività formativa.

Art. 5

L'Università provvederà alla copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi (i riferimenti e le posizioni assicurative sono riportate all'interno dei singoli progetti formativi).

L'Università si impegna a far pervenire alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante, copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo, di cui al precedente art.3, comma 1.

Art. 6

Il soggetto ospitante si impegna:

- a rispettare il progetto formativo, di cui all'articolo 3, comma 1;
- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite di un tutore del soggetto ospitante appositamente individuato;
- a controllare e vistare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;

- a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutore del soggetto ospitante, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti;
- a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi evento inerente il tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza;
- a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato e tirocinanti, come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione

Art. 7

Il trattamento dei dati personali forniti da studenti tirocinanti e dipendenti, raccolti per le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima, avviene ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.

Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati personali, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (Dlgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.) ed europea (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali. Ciascuna delle Parti si impegna a trattare i dati personali, di cui venga in possesso, nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia, ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, l'Università degli Studi di Parma mette a disposizione sul sito istituzionale dell'Ateneo (o tramite consegna a mano) la propria informativa, mentre lo IOV provvederà a rilasciare la propria informativa secondo le proprie procedure interne tramite consegna a mano del relativo documento..

I dati degli studenti tirocinanti trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte del soggetto ospitante, se non per adempiere ai termini della presente Convenzione o a specifiche disposizioni normative. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione": GDPR, art.5,) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

Sono autorizzati a trattare i dati degli studenti tirocinanti i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, di soggetto promotore e di soggetto ospitante la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex Regolamento, art. 29.

Ove necessario, la struttura ospitante, quale titolare del trattamento, designerà gli studenti dell'Università di Parma quali persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679; i designati-incaricati al trattamento, agiranno secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la sua responsabilità. Questi soggetti dovranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite loro secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

Per tutti gli eventuali compiti assegnati dal soggetto ospitante agli studenti tirocinanti che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto del medesimo soggetto ospitante, gli studenti tirocinanti agiscono sotto l'autorità del medesimo soggetto ospitante che limitatamente a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento.

Art. 8

I rapporti che il soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato e tantomeno vincolano il soggetto ospitante alla futura costituzione di rapporti di lavoro, ai sensi della presente Convenzione.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 9

Per gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica la normativa prevista dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., dal D.l. 5 agosto 1998, n. 363 e dal D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e Ai fini dell'applicazione della stessa normativa lo studente in tirocinio è equiparato al lavoratore.

L'Università degli Studi di Parma provvede alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei propri studenti immatricolati, di cui all'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nei tempi, contenuti e modalità previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 n. 221 con relativa produzione, a cura dei tirocinanti, all'Istituto Oncologico Veneto delle attestazioni dei corsi sulla sicurezza.

Il Soggetto ospitante è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 al fine di garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei tirocinanti.

Il "Soggetto Ospitante" mette a disposizione di ogni tirocinante i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Fanno eccezione i DPI personali e di lunga durata (es. scarpe antinfortunistiche, stivali, ecc.) che vengono forniti dall'Università degli Studi di Parma.

Nel rispetto degli obblighi di "Informazione ai lavoratori" il "Soggetto Ospitante" fornisce ai Tirocinanti dettagliate informazioni in relazione a:

- rischi specifici esistenti nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui essi sono destinati ad operare;
- misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attività;
- misure per la gestione delle emergenze adottate in relazione alla propria attività.

Qualora l'attività preveda l'utilizzo di attrezzature di lavoro e di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), il "Soggetto Ospitante" è tenuto a fornire ai Tirocinanti un adeguato addestramento inteso a garantirne il corretto utilizzo.

Art. 10 Adempimenti di radioprotezione.

In ottemperanza all'art. 112 del D.Lgs. 101/20 le parti concordano che l'Università degli Studi di Parma in qualità di datore di lavoro di lavoratori esterni provveda affinché per i lavoratori esposti che svolgono attività in zone classificate ubicate presso le sedi dell'Istituto Oncologico Veneto (Radiologia, Radiologia Senologica, Radiologia interventistica, Radioterapia, Radiometabolica, Medicina Nucleare, Radiologia complementare di sala operatoria ed endoscopia) sia:

- comunicata la classificazione all'Istituto Oncologico Veneto, prima dell'inizio dell'attività;
- assicurata la validità del giudizio di idoneità al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa, rilasciata da un medico autorizzato, per tutto il periodo di presenza presso l'Istituto Oncologico Veneto;
- assicurato per ogni lavoratore il rispetto dei limiti di dose di cui all'art. 146 del D.Lgs.101/20;
- assicurata l'informazione e la formazione finalizzate alla radioprotezione;
- istituito per ogni lavoratore esterno di categoria A il libretto personale di radioprotezione;
- effettuata, per il lavoratore di categoria A, la registrazione sul libretto personale delle esposizioni relative alle prestazioni svolte presso l'Istituto Oncologico Veneto, esposizioni trasmesse a cura dell'Esperto di Radioprotezione dello IOV;

In ottemperanza all'art. 113 del D.Lgs.101/20, l'Istituto Oncologico Veneto nell'ambito dell'accordo:

- provvede affinché il lavoratore esterno riceva una formazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona classificata ove la prestazione è effettuata;
- fornisce tutte le informazioni in merito alle misure di prevenzione/protezione e di emergenza adottate in relazione alle attività e al rischio radiologico;
- fornisce appropriati dispositivi di protezione individuale, ove necessari, e i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale qualora questi non fossero forniti dal datore di lavoro del lavoratore stesso;
- trasmette le valutazioni di esposizione del lavoratore esterno.

Ai sensi del D.Lgs. 101/2020, il lavoratore esterno avrà l'obbligo di rispettare le norme di radioprotezione che saranno consultabili presso i locali dove svolge il servizio.

L'Istituto Oncologico Veneto e l'Università degli Studi di Parma concordano i seguenti vincoli di dose definiti su base annua:

Pratica/Attività	Lavoratore Categoria A	Lavoratore Categoria B
	Defficace (mSv/y)	Defficace (mSv/y)
Radiologia Tradizionale	1.0	1.0
Radiologia Senologica	1.0	1.0
Radiologia Interventistica	15.0	3.0
Radiodiagnostica Complementare	15.0	3.0
Metabolica	7.0	3.0
Radioterapia	6.0	1.0
Medicina Nucleare	7.0	3.0

Art. 11

I tirocinanti possono frequentare le strutture del soggetto ospitante solo se in possesso di certificato di vaccinazione anti Covid-19, ai sensi del D.L. 44/2021 convertito in legge n.76/2021 modificato ed integrato dal D.L. n. 172 del 26/11/2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle attività oggetto del servizio.

In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento delle attività previste in convenzione, il "Soggetto Ospitante" si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Università all'indirizzo protocollo@pec.unipr.it, affinché questa possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il "Soggetto Ospitante" provvede in ogni caso all'eventuale follow-up post esposizione, in ragione della tipologia dell'evento occorso.

Art. 12

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.

Art. 13

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale controversia mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 7 comma 5 e 133 co. 1 lett. a) n. 2 del D.Lgs n. 104 del 2010.

Art. 14

La presente convenzione avrà durata di tre anni dalla data di ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovata per un triennio, previa nuova deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto.

Ciascuna delle Parti può recedere dalla presente convenzione previo preavviso di almeno 3 mesi da comunicarsi per iscritto a mezzo pec all'altra Parte.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, venga comunque garantito il compimento delle attività in corso.

Art. 15

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Parma ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, protocollo n. 10241/97 del 22/08/1997.

Per il soggetto ospitante:

Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Benini

Per il soggetto promotore:

Il Dirigente Area Didattica e servizi agli studenti
Dott.ssa Anna Maria Perta